

## **PS10865 - CONSERVE BONETTO-ITALIAN SOUNDING**

Provvedimento n. 26766

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 settembre 2017;

SENTITO il Relatore dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 12 luglio 2017, così come integrata in data 13 luglio 2017, con la quale la signora Maria Pia Sperotto, titolare dell'impresa individuale Conserve Bonetto, ha presentato impegni ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

### **I. LE PARTI**

1. La signora Maria Pia Sperotto, titolare dell'impresa individuale Conserve Bonetto (di seguito, anche Conserve Bonetto), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del Consumo. Tale impresa è attiva nel settore agroalimentare col marchio *Conserve Bonetto* ed, in particolare, si occupa della produzione, confezione e commercializzazione di prodotti alimentari in qualunque modo conservati.
2. Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. di Padova, in qualità di segnalante.

### **II. LA PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO**

3. Il procedimento concerne la diffusione, attraverso le etichette apposte sulle confezioni di spicchi di carciofi in olio di girasole prodotte e commercializzate dal professionista, di un messaggio pubblicitario che potrebbe essere ingannevole nella presentazione delle caratteristiche principali del prodotto, con specifico riferimento all'origine geografica. In particolare, l'immagine di un cesto di carciofi accostata a quella della bandiera italiana e alla dicitura "*Prodotto e confezionato in Italia*", riportate sull'etichetta delle confezioni, evocano una provenienza geografica che non appare corrispondere al vero, dal momento che i carciofi risultano importati dall'Egitto<sup>1</sup>.

4. Con riferimento a tali etichette, Conserve Bonetto avrebbe posto in essere una pratica commerciale scorretta diffondendo informazioni non rispondenti al vero o, comunque, idonee, anche in virtù della loro presentazione complessiva, ad indurre in errore circa la provenienza geografica della materia prima impiegata dal professionista, alterando sensibilmente la capacità del consumatore di assumere una decisione consapevole.

### **III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI**

#### **1) L'iter del procedimento**

5. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 30 maggio 2017 è stato comunicato alle Parti l'avvio del procedimento istruttorio n. PS/10865. In tale sede è stato ipotizzato che la condotta dell'impresa Conserve Bonetto fosse suscettibile di integrare una violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettera *b*), e 22 del Codice del Consumo, in quanto la suesposta pratica commerciale appariva, *prima facie*, contraria alla diligenza professionale e potenzialmente idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alle caratteristiche dei prodotti del professionista.

6. In data 16 e 20 giugno 2017, Conserve Bonetto ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata nella comunicazione di avvio del procedimento.

7. In data 11 luglio 2017 il professionista ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento, successivamente integrandola il 18 luglio e fornendo una versione consolidata degli impegni l'11 settembre 2017.

8. In data 28 luglio 2017 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

#### **2) Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista**

9. Con nota difensiva del 16 giugno 2017, il professionista ha descritto le etichette utilizzate per i propri prodotti, sostenendone la conformità al Reg. (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, recante il Codice doganale dell'Unione, in ragione della circostanza che la lavorazione e trasformazione delle diverse

---

<sup>1</sup> [Tali risultanze derivano dalla segnalazione del Comando dei N.A.S. di Padova pervenuta il 15 settembre 2016.]

conserven vegetali alimentari commercializzate avviene presso la sede operativa dell'azienda, sita in Bressanvido (VI). In secondo luogo, l'impresa individuale ha sottolineato come la produzione si indirizzi prevalentemente a società di *catering* o società di ristorazione alle quali sono rilasciate le schede tecniche recanti tutte le dettagliate informazioni sul prodotto, inclusa l'origine della materia prima.

**10.** Come sopra indicato, in data 12 luglio 2016, Conserve Bonetto ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento.

**11.** In particolare, tali impegni, che nella loro versione definitiva sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante, hanno ad oggetto le seguenti modifiche:

- l'adozione di una nuova etichetta dalla quale viene espunta la bandiera italiana per tutte le confezioni dei prodotti, ad esclusione dei funghi *champignons* che sono di effettiva provenienza italiana;
- l'eliminazione delle scorte delle precedenti etichette ancora giacenti in magazzino.

**12.** Il professionista, in altri termini, si è impegnato ad estendere la portata degli impegni anche alle referenze che non sono oggetto del procedimento, ma che possiedono le stesse caratteristiche, ossia, quelle referenze nella cui ricetta è presente un solo ingrediente primario di origine non italiana.

#### **IV. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI**

**13.** Nella comunicazione di avvio del presente procedimento si contestava che gli elementi grafici presenti in etichetta potessero essere in ipotesi suscettibili di ingenerare nei consumatori l'equivoco che il vanto del *made in Italy* fosse riferibile all'origine della materia prima e non – come nei fatti – al luogo di trasformazione e lavorazione.

**14.** L'Autorità ritiene che gli impegni proposti dal professionista siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 30 maggio 2017.

**15.** In particolare, va rilevato che l'eliminazione delle scorte delle precedenti etichette ancora giacenti in magazzino determina di per sé l'immediato utilizzo di nuove etichette. Queste ultime, inoltre, nella versione proposta dal professionista, risultano idonee a fornire ai consumatori una informazione chiara circa l'origine geografica della materia prima impiegata. Invero, l'espunzione della bandiera italiana dalle nuove etichette recanti la sola dicitura "*prodotto e confezionato in Italia*", appare in grado di superare l'equivoco che il vanto di italianità sia riferito all'origine della materia prima e non – come nei fatti – al luogo di trasformazione e lavorazione del prodotto.

**16.** Merita, altresì, evidenziare che le misure proposte dal professionista non si limitano alle referenze oggetto del procedimento, ma sono estese, in modo permanente, a tutto l'assortimento dello stesso, ossia, a tutte quelle referenze nella cui composizione è presente un solo ingrediente primario di origine non italiana.

**17.** Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla signora Maria Pia Sperotto, titolare dell'impresa individuale Conserve Bonetto, nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della signora Maria Pia Sperotto, titolare dell'impresa individuale Conserve Bonetto;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

#### **DELIBERA**

a) di rendere obbligatori, nei confronti della signora Maria Pia Sperotto, titolare dell'impresa individuale Conserve Bonetto, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni presentati l'11 luglio 2017, come descritti nella dichiarazione allegata al presente provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;

c) che la signora Maria Pia Sperotto, titolare dell'impresa individuale Conserve Bonetto, entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) il professionista non dia attuazione agli impegni;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
*Annalisa Rocchiatti*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

## **ALLEGATO 1**

### **DICHIARAZIONE DI IMPEGNI**

Nell'ambito del procedimento n. PS10865 avviato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 30 maggio 2017 e avente ad oggetto la condotta commerciale di Conserve Bonetto di Sperotto Maria Pia con riferimento alle etichette apposte sulle confezioni di spicchi di carciofi in olio di girasole prodotti e commercializzate dal professionista, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, comma 7, del "Codice del Consumo" (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni) si impegna, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento dell'Autorità, a dare attuazione alle seguenti misure con le modalità e nei tempi di seguito indicati:

### **TESTO DEGLI IMPEGNI**

#### Impegno strutturale

Attualmente in magazzino, l'esponente ha in carico circa 10.000 pezzi di etichette come quella contestata che equivalgono a circa 1 mese di fornitura e l'impegno strutturale è quello di poterle esaurire.

Bonetto, tuttavia, qualora l'Autorità Garante ritenesse che quanto dedotto nella propria memoria non sia condivisibile e quindi - a detta dell'Autorità- l'etichetta sia indirizzata al consumatore finale e che quindi crei confusione, si rende disponibile ad eliminare, senza utilizzarle, le scorte delle vecchie etichette ancora giacenti in magazzino.

#### Impegni comportamentali

La scrivente ha già realizzato e si impegna ad utilizzare la nuova etichetta senza la bandiera italiana su tutti gli spicchi di carciofo, presenti e futuri che verranno venduti dalla Conserve Bonetto; si allega nuovamente alla presentazione dell'impegno testè redatto l'etichetta rifatta relativa ai carciofi (oggetto di contestazione).

La preponente precisa di aver già eliminato la bandiera italiana da tutte le confezioni dei propri prodotti, ad esclusione dei funghi champignons che sono di effettiva provenienza italiana.

#### Periodo di validità

Il professionista precisa che tale misura presenta carattere permanente.